

I.

ONTOLOGIA DELLA NORMA

Giuseppe LORINI, *Di che cosa parliamo quando parliamo di norme?*

1. *La norma come proposizione prescrittiva* di Norberto BOBBIO
2. *Enunciato deontico, dovere sussistente, pensiero giuridico* di Gerhard LEDIG
3. *Norme vs. formulazioni-di-norme* di Georg Henrik VON WRIGHT
4. *Norma come pensiero vs. norma come realtà* di Ota WEINBERGER
5. *Le regole come oggetti mentali* di Paul AMSELEK
6. *Documento normativo vs. norma* di Giovanni TARELLO
7. *Norma: cinque referenti* di Amedeo Giovanni CONTE
8. *Segnali stradali* di Franciszek STUDNICKI

Giuseppe LORINI

Di che cosa parliamo quando parliamo di norme?

1. Esemplando il titolo di un celebre libro di Raymond Carver: *What We Talk about When We Talk about Love*¹, poniamo una domanda relativa alle norme: “Di che cosa parliamo quando parliamo di norme?”

In altri termini: “Che tipo di entità è una norma?”

È questa la domanda sottesa agli otto testi che costituiscono la *prima sezione* della presente antologia *Filosofie della norma*, sezione intitolata: *I. Ontologia della norma*; essi indagano, in altri termini, lo “statuto ontologico” delle norme².

2. Gli otto testi di questa prima sezione offrono preziosi strumenti concettuali per una riflessione sulla natura delle norme, strumenti desunti dalla semiotica, dalla teoria degli oggetti, dalla fenomenologia, dalla filosofia del linguaggio. Ecco sei paradigmi concettuali proposti negli otto testi:

- (i) enunciato deontico [*Sollenssatz*] vs. dovere sussistente [*bestehendes Sollen*] vs. pensiero giuridico [*Rechtsgedanke*] (Gerhard Ledig);
- (ii) norma [*norm*] vs. formulazione-di-norma [*norm-formulation*] (Georg Henrik von Wright);
- (iii) norma come *pensiero* vs. norma come *realtà* (Ota Weinberger);
- (iv) norma vs. documento normativo (Giovanni Tarello);

¹ Raymond CARVER, *What We Talk about when We Talk about Love*, Alfred A. Knopf, New York, 1981; traduzione italiana di Riccardo Duranti, *Di cosa parliamo quando parliamo d'amore*, minimum fax, Roma, 2001.

² Il percorso di lettura (relativo alla questione dello statuto ontologico delle norme) che questa prima sezione offre può essere utilmente integrato da altri quattro testi che sono inclusi in altre due sezioni della presente antologia *Filosofie della norma*:

- (i) Uberto Scarpelli, *Norme, significati fattuali, entità impossibili*, 1995;
- (ii) Leon Petrażycki, *La concezione psicologista della norma*, 1909;
- (iii) Theodor Geiger, *Norma sussistente vs. enunciato normativo*, 1947;
- (iv) Niklas Luhmann, *Aspettative e norme*, 1969.

- (v) enunciato deontico *vs.* proposizione deontica *vs.* enunciazione deontica *vs.* *status* deontico *vs.* noema deontico (Amedeo Giovanni Conte);
- (vi) espressione normativa [*zwrot normatywny*] *vs.* stato-di-cose normativo [*normatywny stan rzeczy*] (Franciszek Studnicki).

3. Illuminerò, ora, la domanda: “Che tipo di entità è una norma?”, enumerando quattro differenti risposte ad essa:

- (i) la risposta di Norberto Bobbio,
- (ii) la risposta di Amedeo Giovanni Conte,
- (iii) la risposta di Georg Henrik von Wright,
- (iv) la risposta di Theodor Geiger.

3.1. Una *prima risposta* alla domanda: “Che tipo di entità è una norma?” è la risposta data dal filosofo del diritto e filosofo della politica italiano Norberto Bobbio [Torino, 1909 - Torino, 2004] nel *primo* testo (*La norma come proposizione prescrittiva*, 1958) di questa prima sezione:

“Una norma è una *proposizione*. Un codice, una costituzione sono un insieme di proposizioni”.

3.2. Una *seconda risposta* alla domanda: “Che tipo di entità è una norma?” è la risposta data dal filosofo del diritto e filosofo del linguaggio italiano Amedeo Giovanni Conte [*Pavia, 1934] nel *settimo* testo (*Norma: cinque referenti*, 2007) di questa prima sezione.

All’origine della ricerca sullo statuto ontologico delle norme svolta da Conte, v’è una tesi di semantica:

“È falso che il sostantivo ‘norma’ designi universalmente un enunciato deontico”.

Conte parte da questa tesi per formulare una nuova domanda sulla semantica della parola ‘norma’: “Quali sono i referenti del termine ‘norma?’”

Secondo Conte,

“il termine ‘norma’ designa alternamente (*alternamente*, ma non perciò: *alternativamente*) non *una*, ma *cinque* specie di entità deontiche, tutte chiamate (per metonimia o per metafora) norme. Queste cinque specie di entità sono:

- (i) *enunciati* deontici;
- (ii) *proposizioni* deontiche;
- (iii) *enunciazioni* deontiche;

- (iv) *status* deontici;
- (v) *noemi* deontici.”

3.3. Una *terza risposta* alla domanda: “Che tipo di entità è una norma?” è la risposta data dal filosofo e logico finlandese Georg Henrik von Wright [Helsinki/Helsingfors, 1916 - Helsinki/Helsingfors, 2003] nel *terzo* testo (*Norme vs. formulazioni-di-norme*, 1963) di questa prima sezione.

3.3.1. Von Wright sostiene tre tesi negative sullo statuto ontologico delle norme. Nella formulazione di queste tre tesi, egli riprende il celebre paradigma del matematico, filosofo e logico tedesco Gottlob Frege [Wismar, 1848 - Bad Kleinen, 1925]: *Sinn* (“senso”) *vs.* *Bedeutung* (“riferimento”).

- (i) *In primo luogo*, von Wright nega che la norma coincida con un’espressione linguistica: egli, infatti, distingue la “norma” [*norm*] dalla “formulazione-d’una-norma” [*norm-formulation*].
- (ii) *In secondo luogo*, von Wright nega che la norma sia il *senso* (il *Sinn*) d’una formulazione-di-norma [*norm-formulation*].
- (iii) *In terzo luogo*, von Wright nega che la norma sia il *riferimento* (la *Bedeutung*) d’una formulazione-di-norma [*norm-formulation*].

“Le norme [...] non si possono chiamare né riferimento né senso (significato) delle corrispondenti formulazioni-di-norme [*norm-formulations*].”

In questo contesto, von Wright nega che, per l’indagine ontologica delle norme, si possano utilizzare *sic et simpliciter* gli strumenti concettuali desunti dalla semantica del discorso apofantico, e auspica la creazione di nuove categorie specifiche alla semantica del linguaggio normativo e all’ontologia della norma:

“La semantica del discorso prescrittivo si differenzia strutturalmente dalla semantica del discorso descrittivo. Non si deve pensare che gli strumenti concettuali adatti alla trattazione di quest’ultimo si possano applicare *sic et simpliciter* anche allo studio del primo tipo di discorso.”

3.3.2. Come ho documentato, nel 1963 von Wright enuncia una tesi negativa (le categorie della semantica del discorso apofantico non si applicano *sic et simpliciter* alle norme). Una proposta positiva si ha, invece, nel 1989. Recependo una proposta concettuale dei due filosofi del diritto argentini Carlos Alchourrón [Buenos Aires, 1931 - Buenos Aires, 1996] e Eugenio Bulygin [*Jar-kov, 1931], von Wright utilizza una nuova categoria per l’indagine ontologica

delle norme: il concetto di “*norm-lektón*”³. Von Wright chiamerà “*norm-lektá*” gli *analoghi* normativi delle proposizioni (apofantiche)⁴.

3.4. Una *quarta risposta* alla domanda: “Che tipo di entità è una norma?” è la risposta data dal sociologo tedesco Theodor Geiger [München, 1891 - Oceano Atlantico, tra Canada e Danimarca, a bordo della nave *Waterman*, 1952], nel *quarto* testo della quinta sezione intitolata *Filosofie sociologiche della norma* (*Norma sussistente vs. enunciato normativo*, 1947).

Geiger esplicitamente nega che una norma [*Norm*] possa essere un enunciato normativo [*Normsatz*]:

“bisogna distinguere fra la *norma in sé* [*die Norm selbst*] e la sua *forma verbale* [*Wortgestalt*], la sua espressione verbale [*verbaler Ausdruck*].”

Secondo Geiger, l'enunciato normativo è un mero “involucro linguistico” della norma. L'esistenza di un enunciato normativo [*Normsatz*] non è né condizione necessaria, né condizione sufficiente d'esistenza di una norma⁵: vi sono norme *senza enunciati normativi* ed enunciati normativi *senza norme*.

³ Il sintagma “*norm-lektón*” è composto da due termini: il termine inglese ‘*norm*’ (“norma”) ed il termine greco ‘*λεκτόν*’ ‘*lektón*’. Nella logica stoica, il termine ‘*λεκτόν*’ ‘*lektón*’ designa ciò che viene significato da un’espressione linguistica, il *dictum*.

⁴ Georg Henrik VON WRIGHT, *A Reply to Alchourrón and Bulygin on Deontic Logic and the Philosophy of Law*, in Paul Arthur SCHILPP/Lewis Edwin HAHN (eds.), *The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Open Court, La Salle, 1989, p. 875: “*The norm-lektá are entities which in normative discourse answer to propositions in descriptive discourse*”.

⁵ Cfr. Amedeo Giovanni CONTE, *Enunciato normativo vs. norma enunciativa. Normsatz vs. Satz-norm. Norm-sentence vs. sentence-norm*, in Amedeo Giovanni CONTE, *Sociologia filosofica del diritto*, con una prefazione di Vincenzo Ferrari, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 93-96; e Amedeo Giovanni CONTE, *Where the Norm Is Unspoken*, in Marco Fasciolo (ed.), *Lexique et philosophie*, numero monografico dei “Cahiers de lexicologie”, 99 (2011), 2, pp. 189-192 (Classiques Garnier, Paris, 2011).

1.

Norberto BOBBIO

La norma come proposizione prescrittiva*

(1958)

Sommario: 1. La norma come proposizione. – 2. Forme e funzioni. – 3. Le tre funzioni. – 4. Caratteri delle proposizioni prescrittive.

1. La norma come proposizione.

1.1. Dal punto di vista formale, [...] una norma è una *proposizione*. Un codice, una costituzione sono un insieme di proposizioni. Si tratta di sapere quale sia lo *status* delle proposizioni che compongono un codice, una costituzione.

La tesi qui sostenuta è che le norme giuridiche rientrino nella categoria generale delle *proposizioni prescrittive*. [...]

Per ‘proposizione’ intendiamo un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso. La forma più comune di una proposizione è ciò che nella logica classica si chiama *giudizio*, che è una proposizione composta di un soggetto e di un predicato, uniti da una copula (S è P).

Ma non ogni proposizione è un giudizio. Per esempio: ‘Guarda!’, ‘Quanti anni hai?’ sono proposizioni, ma non giudizi. Così pure, bisogna distinguere una proposizione dal suo *enunciato*.

Per ‘enunciato’ intendo la forma grammaticale e linguistica con cui un determinato significato è espresso, per cui la stessa proposizione può avere enunciati diversi, e lo stesso enunciato può esprimere proposizioni diverse. Una stes-

* Da: Norberto BOBBIO [Torino, 1909 - Torino, 2004], *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli, Torino, 1958 [pp. 75-90]. [N.d.C.]

sa proposizione può essere espressa con enunciati diversi quando muta la forma grammaticale.

Ad esempio: 'Mario ama Maria' e 'Maria è amata da Mario', ove il significato è identico e ciò che muta è soltanto l'espressione; oppure nel passaggio dello stesso significato da un'espressione di una lingua all'equivalente espressione di un'altra lingua. Per esempio: 'Piove'; *'Il pleut'*; *'It is raining'*; *'Es regnet'* sono enunciati diversi della stessa proposizione.

All'inverso, con lo stesso enunciato si possono esprimere, in mutati contesti e in mutate circostanze, proposizioni diverse. Ad esempio, quando io dico, rivolto ad un amico, col quale sto facendo una passeggiata: 'Vorrei bere una limonata', intendo esprimere un mio desiderio e tutt'al più dare al mio amico un'informazione su un mio stato d'animo; se rivolgo le stesse parole ad una persona che sta dietro il banco di un bar, non intendo esprimere un desiderio né dargli un'informazione ma imporgli una determinata condotta. (Mentre, nel primo uso dell'espressione, è prevedibile, da parte dell'amico, la risposta: 'Anch'io'; la stessa risposta da parte del secondo interlocutore sarebbe poco meno che un'offesa.)

1.2. Quando definisco una proposizione come un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso, intendo escludere dall'uso del termine 'proposizione' insiemi di parole senza significato.

Un insieme di parole può non aver significato nel suo complesso, pur avendo un significato le parole che lo compongono, come, ad esempio: 'Cesare è un numero primo'; 'Il triangolo è democratico'. Oppure può non avere un significato nel suo complesso, perché le stesse parole che lo compongono non hanno, singolarmente prese, un significato, come, ad esempio: 'Papé Satàn, papé Satàn aleppe'¹.

1.3. Un insieme di parole senza significato non è da confondere con una *proposizione falsa*. Una proposizione falsa è pur sempre una proposizione, perché ha un significato. (Due esempi: 'Cesare morì alle idi di aprile'; 'Il triangolo ha quattro lati'.) Essa è falsa perché, sottoposta al criterio di verità che abbiamo assunto per giudicarla, si dimostra che essa non ha i requisiti perché possa dirsi vera.

Se è una proposizione sintetica, il criterio con cui la si giudica è la maggiore o minore corrispondenza ai fatti; se è una proposizione analitica il criterio è la coerenza o validità formale. Comunque, perché una proposizione possa essere verificata o falsificata occorre che essa abbia un significato.

¹ DANTE, *Inferno*, Canto VII, verso 1. [N.d.C.]

1.4. Quando diciamo che una norma giuridica è una proposizione, vogliamo dire che essa è un insieme di parole aventi un significato.

In base a quel che abbiamo detto sopra, la stessa proposizione normativa può essere formulata con enunciati diversi. Ciò che interessa il giurista, quando interpreta una legge, è il suo significato. Come una proposizione in genere può avere un significato, ma essere falsa, così una proposizione normativa può avere un significato ed essere (non diciamo falsa) ma, per le ragioni che vedremo in seguito, invalida o ingiusta.

Anche per le proposizioni normative il criterio di significanza, per cui si distinguono proposizioni vere e proprie da insiemi di parole senza significato, si distingue dal criterio di verità o validità, per cui si distinguono proposizioni vere e valide da proposizioni false o invalide.

2. Forme e funzioni.

2.0. Vi sono vari tipi di proposizioni. Si possono distinguere i vari tipi di proposizioni in base a due criteri: la *forma grammaticale* e la *funzione*.

In base alla *forma grammaticale*, le proposizioni si distinguono principalmente in:

- (i) dichiarative,
- (ii) interrogative,
- (iii) imperative,
- (iv) esclamative.

Rispetto alla *funzione*, le proposizioni si distinguono in:

- (i) asserzioni,
- (ii) domande,
- (iii) comandi,
- (iv) esclamazioni.

Esempi:

- [1] 'Piove' (proposizione formalmente dichiarativa e con funzione di asserzione);
- [2] 'Piove?' (proposizione formalmente interrogativa e con funzione di domanda);
- [3] 'Prendi l'ombrello' (proposizione formalmente imperativa e con funzione di comando);
- [4] 'Come sei bagnato!' (proposizione formalmente esclamativa con funzione di esclamazione).

Spesso (come risulta dagli esempi fatti) forma grammaticale e funzione si corrispondono secondo l'ordine su esposto: un comando viene abitualmente espresso in forma imperativa. Ma i due criteri si distinguono perché il primo ha riguardo al modo con cui la proposizione è espressa, il secondo al fine che colui che pronuncia la proposizione si propone di raggiungere.

2.1. E che i due criteri siano diversi si può mostrare con il fatto che la stessa funzione può essere espressa con forme diverse, e, inversamente, con la stessa forma grammaticale si possono esprimere funzioni diverse.

Tra tutti i tipi di proposizioni a noi interessano in modo particolare i *comandi*, ovvero quelle proposizioni la cui funzione è [...] di influire sul comportamento altrui per modificarlo, e che ora chiamiamo ancora in forma generica "comandi" anche se in seguito sarà necessario introdurre ulteriori distinzioni.

Ebbene, un comando, ovvero una proposizione che si distingue per una particolare funzione, può essere espressa a seconda delle circostanze e dei contesti in tutte le forme grammaticali sopra menzionate.

Certamente, la forma più comune è quella imperativa:

[5] 'Studia'.

(Ma non è che la forma imperativa corrisponda sempre al modo verbale imperativo; vi sono altre forme grammaticali imperative come quella costituita dall'ausiliario 'dovere': 'Devi studiare'.)

Ma un comando viene talora espresso in forma dichiarativa, come accade per lo più negli articoli di legge, i quali, pur avendo una indubbia funzione imperativa, sono quasi sempre espressi con proposizioni dichiarative. Quando l'art. 566 del *Codice civile* dice:

[6] 'Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti eguali',

l'intenzione di chi ha pronunciato questa formula non è stata già quella di dare un'informazione, bensì di imporre una serie di comportamenti: si tratta manifestamente di una proposizione dichiarativa con funzione di comando.

Così quando un padre rivolgendosi al figlio gli dice, con aria minacciosa:

[7] 'Non ti pare che questo compito sia pieno di errori?',

la proposizione è formalmente interrogativa, ma la funzione che il pronunciatore le attribuisce è di indurre il destinatario a correggere il compito, e quindi, in ultima analisi, nonostante la forma interrogativa, la proposizione è un comando, se pur espresso come un'interrogazione.

Molte delle “interrogazioni” che si fanno, secondo una procedura stabilita, in Parlamento, sono proposizioni o serie di proposizioni, il cui scopo principale non è tanto quello di ricevere delle informazioni (l’interrogante di solito sa in precedenza che cosa il governo risponderà o non risponderà), quanto quello di indurre il governo a modificare il proprio comportamento: anche qui, dietro la forma interrogativa, appare la *funzione* in largo senso *precettiva*.

Infine, passando davanti al cancello d’una villa leggo un cartello con su scritto:

[8] ‘Attenti al cane!’.

È un’esclamazione? Se la proposizione avesse la funzione esclamativa, vorrebbe dire che i proprietari della villa hanno voluto con quella frase esprimere pubblicamente il loro stato d’animo sulla terribilità del loro cane.

Ma non è così: leggendo quel cartello, io capisco che *devo girare al largo*. Ma ciò significa che quella frase nella sua apparenza di esclamazione ha la funzione di comando, o per lo meno di raccomandazione, cioè non esprime sentimenti, ma tende a influire sul comportamento altrui.

C’è un segnale stradale che tutti conoscono, che è composto da una specie di punto esclamativo: esso, inutile dirlo, non è l’espressione di uno stato d’animo, ma un invito alla prudenza.

2.2. Così come la stessa funzione può essere espressa con forme grammaticali diverse, così la stessa forma grammaticale può esprimere diverse funzioni. In un trattato di geografia mi può accadere di leggere la seguente frase:

[9] ‘L’Italia si riparte in regioni, province e comuni’.

Nessun dubbio che questa proposizione dichiarativa è, rispetto alla funzione, un’asserzione, ovvero una proposizione il cui scopo è di impartire una informazione. Nella Costituzione della Repubblica italiana leggo all’art. 114:

[10] ‘La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni’.

La proposizione è, rispetto alla forma grammaticale, identica a quella che ho letta nel trattato di geografia. Ma il significato è pure lo stesso?

Il costituente non si è proposto affatto, dettando quell’articolo, di dare ai cittadini italiani una notizia geografica, ma di stabilire una direttiva per il legislatore: quella frase, insomma, non è un’asserzione, ma una norma.

3. Le tre funzioni.

3.1. Ritengo che si possano distinguere tre funzioni fondamentali del linguaggio:

- (i) la funzione *descrittiva*,
- (ii) la funzione *espressiva*,
- (iii) la funzione *prescrittiva*.

Queste tre funzioni danno origine a tre tipi di linguaggi ben differenziati (anche se non si trovano mai nella realtà allo stato puro):

- (i) il linguaggio *scientifico*,
- (ii) il linguaggio *poetico*,
- (iii) il linguaggio *normativo*.

A noi interessa in modo particolare la *funzione prescrittiva*: un insieme di leggi e di regolamenti, un codice, una costituzione, costituiscono esempi tra i più interessanti di linguaggio normativo, così come un trattato di fisica o di biologia costituiscono esempi caratteristici di linguaggio scientifico, e un poema o un canzoniere costituiscono esempi rappresentativi di linguaggio poetico.

Gli esempi hanno reso già evidente la distinzione. Senza la pretesa di dare definizioni rigorose ed esaurienti, ci basti qui dire che

- (i) la *funzione descrittiva*, propria del *linguaggio scientifico*, consiste nel dare informazioni, nel comunicare ad altri certe notizie, nella trasmissione del sapere, insomma nel *far conoscere*;
- (ii) la *funzione espressiva*, propria del *linguaggio poetico*, consiste nel rendere evidenti certi sentimenti e nel tentare di evocarli in altri, in modo da *far partecipare* altri ad una certa situazione sentimentale;
- (iii) la *funzione prescrittiva*, propria del *linguaggio normativo*, consiste nel dare comandi, consigli, raccomandazioni, avvertimenti, sì da influire sul comportamento altrui e modificarlo, e insomma nel *far fare*.

Per quanto sia difficile trovare questi tipi di linguaggio allo stato puro, tuttavia si deve ammettere che il linguaggio scientifico tende a spogliarsi di ogni funzione prescrittiva ed espressiva, onde nasce l'ideale dello scienziato che, per dirla con Baruch Spinoza², non piange e non ride, ed è indifferente alle conse-

² Baruch SPINOZA [Amsterdam, 1632 - 's-Gravenhage/den Haag, 1677]. [N.d.C.]

guenze pratiche che possono derivare dalle proprie scoperte; che una poesia è tanto più genuina poesia quanto più si libera dalla funzione informativa (per aver dati su Zacinto leggerò un trattato di geografia, e non il sonetto *A Zacinto* di Ugo Foscolo³) e da quella prescrittiva (una poesia che si proponga di promuovere un'azione è una poesia didascalica o oratoria, e, secondo i canoni ben noti dell'estetica dell'intuizione-espressione, non-poesia); e che un corpo di leggi tende a eliminare tutto ciò che non è precetto, e pertanto la caratteristica di un moderno codice in confronto alle leggi di civiltà meno progredite sta proprio nell'eliminazione di tutti gli elementi descrittivi ed evocativi che spesso sono stati mescolati con quelli prescrittivi.

3.2. Vi sono, peraltro, tipi di discorso la cui caratteristica è proprio quella di combinare due o più tipi di linguaggi:

- (i) un *discorso celebrativo*, una commemorazione, è una combinazione di proposizioni descrittive ed espressive (si tratta di dar notizie sulla vita del commemorato e insieme di suscitare certi sentimenti di ammirazione per le opere compiute, indignazione per i torti sofferti, dolore per la morte precoce, *etc.*);
- (ii) una *predica* è una combinazione di proposizioni espressive e prescrittive (si tratta di suscitare certi sentimenti (pietà per i defunti, compassione per gli afflitti, *etc.*) e di persuadere a compiere certe opere);
- (iii) un' *arringa* è quasi sempre una combinazione di informazioni (per esempio, la figura morale e intellettuale dell'imputato), di evocazioni di sentimenti (la cosiddetta "mozione degli affetti"), e di prescrizioni (la richiesta di assoluzione).

Che una prescrizione si trovi accompagnata da proposizioni d'altro tipo, non è difficile spiegare. Perché l'altro a cui rivolgiamo la prescrizione si risolva ad agire, non sempre è sufficiente che egli ascolti la pronuncia del comando puro e semplice: è necessario talora che conosca certi fatti e desideri certe conseguenze.

Affinché egli venga a conoscenza di quei fatti che lo inducano ad agire, occorre dargli delle informazioni; affinché desideri certe conseguenze, bisogna suscitare in lui un certo stato d'animo; affinché venga a conoscenza di certi fatti e desideri certe conseguenze, è necessario informarlo e suscitare in lui un determinato stato d'animo. Così quando dico: 'Prendi l'ombrello', e aggiungo: 'Piove', unisco la prescrizione all'informazione.

Se dico, invece: 'Dà l'elemosina a quel poveretto', e aggiungo: 'Com'è triste la miseria!', unisco la prescrizione all'evocazione di un sentimento.

Dicendo, infine: 'Mangia quel che hai nel piatto', e aggiungo: 'È latte', e

³ Ugo FOSCOLO [*Ζάκυνθος*/Zacinto/Zante, 1778 - Turnham Green, 1827]. [N.d.C.]

poi, come se non bastasse: ‘Se sapessi com’è buono!’, unisco la prescrizione all’informazione e all’evocazione di uno stato d’animo favorevole al compimento dell’azione.

3.3. Anche il legislatore può ricorrere a discorsi descrittivi ed evocativi per rafforzare i suoi precetti: può essere molto utile per far eseguire una legge, dare le più ampie informazioni sui vantaggi che se ne possono trarre, oppure suscitare con passionante invocazioni, per esempio, all’amor di patria, stati d’animo favorevoli all’obbedienza.

Il linguaggio prescrittivo è quello che ha maggiori pretese perché tende a modificare il comportamento altrui: nulla di strano che si valga per esercitare la propria funzione anche degli altri due.

4. Caratteri delle proposizioni prescrittive.

4.0. Uno dei problemi sui quali sono maggiormente impegnati i logici contemporanei è la distinzione tra *proposizioni descrittive* e *proposizioni prescrittive*. È un argomento sul quale sono stati scritti in questi anni centinaia di libri e di articoli. L’opera che ha avuto più successo in questo campo, e che è generalmente al centro delle discussioni, è quella di R. M. Hare⁴, *The Language of Morals* (Clarendon Press, Oxford, 1952), alla quale rimando una volta per sempre. In Italia la prima trattazione sull’argomento è quella di Uberto Scarpelli⁵, *Il problema della definizione e il concetto di diritto* (Nuvoletti, Milano, 1955), il cui primo capitolo è dedicato al tema *Linguaggio prescrittivo e linguaggio descrittivo*.

Si possono riassumere i caratteri differenziali delle proposizioni prescrittive e descrittive in tre punti:

- (i) rispetto alla funzione,
- (ii) rispetto al comportamento del destinatario,
- (iii) rispetto al criterio di valutazione.

4.1. Per quel che riguarda la *funzione*, abbiamo già detto l’essenziale. Con la descrizione miriamo a informare altrui; con la prescrizione a modificarne il comportamento.

Non è detto che anche una informazione non influisca sul comportamento altrui. Quando in una città straniera chiedo l’indicazione di una via, la risposta

⁴ R. M. HARE [Backwell (Somerset), 1919 - Ewelme (Oxfordshire), 2002]. [N.d.C.]

⁵ Uberto SCARPELLI [Vicenza, 1924 - Milano, 1993]. [N.d.C.]

mi induce ad andare in un senso piuttosto che in un altro. Ma l'influenza della informazione sul mio comportamento è indiretta, mentre l'influenza della prescrizione è diretta.

Affinché la informazione:

[11] 'Via Roma è la quarta a destra'

abbia un'influenza sul mio comportamento deve inserirsi in un contesto più ampio, di cui faccia parte la prescrizione:

[12] 'Devo andare in via Roma'.

Ogni modificazione volontaria del comportamento presuppone il momento prescrittivo.

4.2. Quanto al destinatario, è stato appunto Hare a mettere in rilievo che di fronte a una proposizione descrittiva si può parlare dell'assenso del destinatario quando questi *crede* che la proposizione sia vera. In una proposizione prescrittiva, invece, l'assenso del destinatario è manifestato dal fatto che la *eseguisce*.

In altre parole, si può dire che la prova dell'accettazione di una informazione è la *credenza* (un comportamento mentale), la prova dell'accettazione di una prescrizione è l'*esecuzione* [...].

Dice Hare:

"Possiamo caratterizzare provvisoriamente la differenza tra asserzioni e comandi dicendo che mentre l'assentire sinceramente alle prime implica *credere* in qualche cosa, l'assentire sinceramente ai secondi implica *fare* qualche cosa"⁶.

4.3. Il carattere distintivo che pare decisivo è quello rispetto al *criterio di valutazione*. Delle proposizioni descrittive si può dire che sono *vere o false*; delle prescrittive ciò non si può dire.

Le proposizioni prescrittive non sono né vere né false nel senso che non sono sottoponibili alla valutazione del vero e del falso.

Ha senso domandarsi se l'asserzione 'Ulan Bator è la capitale della Mongolia' sia vera o falsa; non ha senso domandarsi se il precetto: 'Si prega di pulirsi le scarpe prima di entrare' sia vero o falso.

Verità e falsità non sono predicabili delle proposizioni prescrittive, bensì soltanto delle descrittive.

I criteri di valutazione in base ai quali accettiamo o respingiamo una prescri-

⁶ R. M. HARE, *The Language of Morals*, Clarendon, Oxford, 1952, p. 20.